

Verbale del 30 gennaio 2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di Gennaio (30.01.2025), a Foggia in Viale Pinto, n.1, alle ore

16:35 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Riuniti" - Palazzina Poliambulatori

- in Foggia, si sono riuniti di Signori:

RICCI SALVATORE, GRANIERI LUIGI, PIETROCOLA LEONARDO, BASSO NICOLA, MARINO GERARDO, MORLINO SIPONTA, GIULIANO MICHELE, MARASCO PONZIANO, PASQUARIELLO GIUSEPPE, VENTURA MICHELE, PAZIENZA GIOVANNI, BUONGIORNO MARIA SOCCORSA, CENTOLA FEDERICO, TRUOCCHIO PATRIZIO, AQUILANO MATTEO, IRMICI MARIO, MILONE MICHELE, LA TORRE ANTONIO, SCHIAVONE SERGIO, ANNOLFI LUIGI, SPADA GIUSEPPE, RENZULLI LEONARDO, FERRARA VINCENZO, LUPPINO MASSIMILIANO, POMPA FILOMENA, GIULIANO MICHELE, PUPILLO VITTORIO e RICCI PIO.

PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. Variazione dello statuto: Integrazione Statuto ex art 9 D.M. 106/2020 a seguito istruttoria Ufficio Regionale del RUNTS. "Associazione Trapiantati di Organi Foggia O.D.V." - Sezione di Foggia", in sigla "A.T.O. - E.T.S.O.D.V.";

I presenti chiamano a fungere da presidente, Ricci Salvatore e da segretario PIETROCOLA LEONARDO, che accettano l'incarico.

Sul punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra le motivazioni ostative all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come da nota trasmessa a mezzo pec dalla Regione Puglia - Dipartimento Walfare.

Nello specifico la nota evidenzia che bisogna procedere alla integrazione dello Statuto per le seguenti motivazioni:

- Le norme di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento non sono conformi a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/20217;

- Lo statuto, agli articoli 17 e 24 omette di indicare il numero di giorni necessari ai fini della convocazione per le riunioni assembleari.

Il Presidente, ad integrazione dello Statuto:

- da lettura della seguente dicitura prevista dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 da inserire "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli".

- art. 17: la convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno 10 giorni prima del giorno previsto;

- art. 24: la convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire almeno 5 giorni prima del giorno previsto.

Il presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto esposto. L'assemblea, al termine di una breve discussione, delibera, all'unanimità, le suddette integrazioni da apportare allo Statuto.

Non avendovi altro da deliberare, Il Presidente chiude la seduta alle ore 17:40 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

FOGGIA, lì 30.01.2025

Il Presidente

SALVATORE RICCI

Il Segretario

PIETROCOLA LEONARDO

STATUTO

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI – FOGGIA ODV

Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

Art. 1.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia – quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI FOGGIA ODV" in sigla "A.T.O. - E.T.S.O.D.V." in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

L'associazione "ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI FOGGIA ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- 
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a. Promuovere la cultura della donazione in genere.
- b. Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana.
- c. Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti e Associazioni italiane e internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule.
- d. Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti e innesti terapeutici;
- e. Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai pazienti in attesa di trapianto di organi, trapiantati ed emodializzati.
- f. Raccogliere e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi che accompagnano i trapiantati, i pazienti in attesa di trapianto, gli emodializzati e le patologie correlate.
- g. Fornire assistenza socio — umanitaria - volontaristica.
- h. Offrire modalità di utilizzo del tempo libero ispirate a valori sociali e all'impegno etico.

Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a. Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare servizi di natura d'assistenza sociosanitaria e culturale avvalendosi di strutture e mezzi adeguati messi a disposizione da enti pubblici o privati o da privati cittadini o da soci, da adibire a consultori, centri di studio, centri di aggregazione,

nonché centri di accoglienza per assistenza ai trapiantati e paziente in attesa di trapianto e ai loro familiari.

- 
- b. Assumere servizi in ordine all'individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo di pratiche.
 - c. Promuovere e organizzare attività socio-culturali, incontri, colloqui, seminari di visite guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze tecniche, scientifiche, sanitarie e associative.
 - d. Assistere gli associati in tutti gli adempimenti burocratici, fornendo altresì adeguate informazioni sulle normative riguardante le malattie di cui agli scopi dell'associazione.
 - e. Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi o enti che svolgano attività identiche o affini aderendo anche agli enti e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti a consolidare e sviluppare l'attività e il movimento associativo.
 - f. Promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione.
 - g. L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statuari sopra precisati.
 - h. L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.
 - i. Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e sapere quali strumenti per la costruzione di una nuova idea cittadinanza attiva;
 - j. Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;
 - k. Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statuari e nei limiti previsti dalla legge;
 - l. Curare l'edizione di stampe periodiche e non circa le attività svolte e da svolgere;
 - m. Effettuare ogni altra attività e servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 15

Sono Organi dell'Associazione "ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI FOGGIA ODV" in sigla "A.T.O. - E.T.S.O.D.V." :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, laddove eletto;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove eletto;
- e) Il Collegio dei Probiviri, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 18

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 22

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 componenti o da un numero di componenti decisi dall'Assemblea comunque in misura non superiore a 12; esso dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso;

Art. 25

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti un Vice Presidente Vicario e un Vice Presidente e li revoca;
- nomina il tesoriere e definisce nei dettagli compiti di cui all'art. 30 e art. 31;
- nomina il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente e per ogni esercizio all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

Il Consiglio direttivo assicura, inoltre, la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 27

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 28

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art. 29

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario e, in alternativa al Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 30

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 31

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 32

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da uno a tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 34

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 35

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 41

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli".

Art. 42

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 43

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Data, luogo

Foggia, 30/01/2025

Firma di tutti i soci fondatori (o del presidente e del segretario in caso di variazione statutaria successiva)

Alessandro

[Signature]

AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato
il 31-01-25 al N. 51 Serie 3ª

Per il Dirigente Titolare



ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)
Michele BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA